

Matrimonio e unioni civili: la comunione dei beni è regola

Per le convivenze dichiarate deve essere pattuita

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla

■ Una delle più rilevanti conseguenze della prossima entrata in vigore della legislazione in materia di **unione civile** e di **convivenza di fatto** (cd «legge Cirinnà», approvata al Senato e ora all'esame della Camera) è senz'altro la rivoluzione che questa normativa comporterà nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Occorre anzitutto prendere in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia.

Comunione dei beni

A questo riguardo, va notato che la nuova legge **equipara** sotto ogni aspetto i componenti di una unione civile con i coniugi di una **matrimonio**: pertanto, in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell'atto pubblico), sia nel matrimonio sia nell'unione civile si instaura il regime di comunione dei beni, nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge il matrimonio o l'unione civile. Inoltre, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

Uno scenario diverso si ha, invece, nel caso di convivenza di fatto poiché, in questa situa-

zione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera.

È però possibile ai conviventi di fatto stipulare un **contratto di convivenza** (con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) me-

LE CONSEGUENZE

In mancanza di una convenzione di adozione del regime di separazione scatta la titolarità comune per gli acquisti

CAMBIA LA SUCCESSIONE

Nelle unioni il partner diventa erede come il coniuge. Nella convivenza il superstite ha diritto di abitazione da due a cinque anni

dante il quale anche in questo regime si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi acquisiscano nel periodo in cui la vita insieme si svolge.

Secondo la nuova legge, questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti nel periodo, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione

al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono apponibili condizioni e termini: spetterà dunque all'elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di "ospitare" altri contenuti, quali ad esempio la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

L'eredità

Vengono poi in considerazione le conseguenze che si avranno in tema di **successione ereditaria**. Anteriormente alla nuova normativa, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al membro superstite della coppia: nessun diritto successorio (tranne il diritto di subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto) scaturiva, in capo al componente superstite di una coppia di conviventi non sposati, con riguardo al patrimonio lasciato dal componente defunto della coppia in questione.

Con la nuova legge, invece, lo scenario muta radicalmente: se il superstite di una coppia di conviventi di fatto continua, come prima, a non maturare alcun diritto nella successione del convivente

defunto, invece il partecipe di una unione civile acquisisce la stessa posizione che nel matrimonio compete al coniuge superstite; in particolare:

① in mancanza di testamento, il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "legittimo" e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell'eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell'unione civile;

② il componente dell'unione civile acquisisce lo status di successore "necessario" e, quindi, il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato dallo stesso defunto alla sua morte e di quello che il defunto abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.

Se il convivente di fatto non matura diritti successori in caso di morte dell'altro convivente, qualora però la convivenza si svolgesse in una abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstite matura in ogni caso un diritto di abitazione di durata biennale; se tuttavia la convivenza durasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione dura per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore però a 5 anni (se, infine, il convivente superstite abbia figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni).